

STATUTO

CITTA' DELL'EDUCAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA DELLA MINERVA
12

Numero REA: AR - 150419

Codice fiscale: 01939300511

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

modifiche, anziché Articolo per Articolo.-----

Esaurita l'illustrazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione.-----

Segue ampia discussione al termine della quale, passando alle operazioni di voto che si svolgono in modo palese, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso, la proposta di approvare il testo integrale dello Statuto adeguato di cui è stata data lettura in Assemblea viene approvata; pertanto l'Assemblea, condividendo in tutto e approvando all'unanimità le proposte avanzate dal Presidente stesso,-----

-----**DELIBERA**-----

1) di adottare un nuovo Statuto della Società con riferimento all'applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, il cui testo viene qui integralmente trascritto:-----

-----**"S T A T U T O**-----

-----**Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa**-----
-----**applicabile**-----

-----**Art. 1 - Denominazione**-----

La cooperativa è denominata "CITTA' DELL'EDUCAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".-----

-----**Art. 2 - Sede**-----

La cooperativa ha sede nel Comune di Arezzo (AR).-----

-----**Art. 3 - Durata**-----

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).-----

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.-----

-----**Art. 4 - Scopo e attività mutualistica**-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi rivolti a persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n. 381/91, Art.1, 1° comma, lett. a).-----

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----

-----**Art. 5 - Oggetto**-----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'Articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici aziendali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.-----

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità ed è ispirata ai valori cristiani.-----

Per il raggiungimento dei propri scopi essa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, e rendendosi partecipe del rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.-----

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento degli scopi sociali recepisce e sottoscrive il "Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa" di Federsolidarietà - Confcooperative, facendone propri i valori di riferimento, centrati in particolare su:-----

- piccola dimensione dell'impresa sociale;-----
- partecipazione democratica dei soci alla gestione;-----
- trasparenza gestionale;-----
- territorialità.-----

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, sia in conto proprio che di terzi, delle seguenti attività:-----

- gestione di nidi d'infanzia per l'accoglienza continuativa di bambine e bambini prioritariamente ma non esclusivamente rivolti alla fascia di età sino a tre anni;-----
- servizi educativi rivolti all'infanzia;-----
- gestione di scuole di ogni ordine e grado;-----
- gestione di spazi destinati a bambini e bambine con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di attività di gioco e socializzazione e più in generale rivolte al benessere del bambino;-----
- servizi realizzati con educatori, presso il domicilio di famiglie per l'accoglienza continuativa e programmata dei bambini, e servizi educativi domiciliari in genere;-----
- servizi ed attività legate al tema della genitorialità;-----
- elaborazione di progetti educativi per le scuole;-----
- attività ed iniziative per la promozione e la diffusione della cultura del diritto all'infanzia;-----
- attività e servizi di riabilitazione;-----
- gestione di centri diurni, strutture semiresidenziali e residenziali di accoglienza, socializzazione e di erogazione di interventi e servizi sociali e di integrazione socio-sanitari;-----
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;-----
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;-----
- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;-----
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre

- iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;-----
- servizi di formazione professionale e orientamento al lavoro, aggiornamento, qualificazione, formazione in tutti i settori e consulenza su attività formative, ricerca e progettazione sociale;-----
 - gestione di case di vacanza, campeggi, colonie, feste, sagre, favorendo di ciò gli aspetti sociali;-----
 - gestione di case di alloggio, comunità, gruppi, appartamenti, centri di pronta accoglienza per giovani, bambini, anziani, malati psichici, tossicodipendenti, ragazze madri, handicappati, emarginati in genere;-----
 - servizi paramedici, prestazioni di psicologia, sociologia, pedagogia, indagine statistica a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, così come Enti o Associazioni pubblici o privati;-----
 - attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di promuovere consapevolezza e disponibilità all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;-----
 - servizi rivolti a cittadini e cittadine immigrati;-----
 - servizi di promozione al legame tra generazioni diverse;-----
 - servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro, tutoraggio ed altre azioni di sostegno all'inserimento lavorativo mirato di soggetti svantaggiati;-----
 - attività di promozione dei servizi e di informazione agli utenti;-----
 - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.-----
 - attività di comunicazione e marketing volta alla promozione e alla sensibilizzazione pubblica e sociale.-----

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni protette.-----

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale, che risultino strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, esclusivamente a tal fine, assumere interessenze e partecipazioni (ma non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre società cooperative od anche in società di capitali, partecipare in associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, società consortili, salvo comunque lo scopo mutualistico, nonchè rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ed occorrendo concedere occasionalmente prestiti entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente.-----

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra i non soci.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo

o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari sono nei limiti di cui all'art. 2526, 4° comma c.c. ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.-----

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..-----

-----**Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica**-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.-----

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.-----

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.-----

-----**Art. 7 - Normativa applicabile**-----

Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la Legge 8 novembre 1991 n. 381 e, per quanto da essa non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.-----

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.-----

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la Cooperativa è sciolta.-----

-----**Soci**-----

-----**Art. 8 - Numero e requisiti dei soci**-----

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..-----

Può essere compreso tra 3 (tre) e 8 (otto) solo se tutti i soci sono persone fisiche.-----

Se, durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.-----

Possono essere soci:-----

- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali in conformità alla legge e al presente Statuto;-----
- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;-----
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.-----

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.-----

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-----

-----Art. 9 - Procedura di ammissione-----

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente Articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.-----

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla Cooperativa.-----

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente Statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere conto:-----

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;-----
- della documentazione ad essa allegata;-----
- di ogni altra informazione comunque acquisita;-----
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;-----
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle Cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.-----

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.-----

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva

convocazione.-----

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

----- **Art. 10 - Diritti dei soci**-----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.-----

In particolare, spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.-----

----- **Art. 11 - Obblighi dei soci**-----

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.-----

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:-----

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;-----
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.-----

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.-----

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.-----

----- **Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci operatori**-----

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.-----

----- **Art. 13 - Acquisto di quote proprie**-----

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della Cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad 1/4 (un quarto) e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente

approvato.-----

----- **Scioglimento del rapporto sociale** -----

----- **Art. 14 - Recesso** -----

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:-----

- dal presente Statuto;-----
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;-----
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.-----

In particolare sono cause di recesso:-----

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;-----
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;-----
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.-----

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.-----

Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.-----

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.-----

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.-----

----- **Art. 15 - Esclusione** -----

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:-----

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;-----
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;-----
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;-----
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;-----
- 5) per fallimento del socio;-----
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.-----

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla

ricezione della relativa comunicazione.-----

L'organo amministrativo non può delegare i suoi poteri in materia di esclusione del socio.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

----- **Art. 16 - Morte del socio**-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.-----

----- **Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota**-----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-----

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.-----

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.-----

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.-----

----- **Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.-----

Se entro 1 (un) anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

----- **Patrimonio e mutualità**-----

----- **Art. 19 - Patrimonio sociale**-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, variabile e formato:-----

- dai conferimenti dei soci cooperatori;-----

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'eventuale emissione di strumenti finanziari;-----

b) dalla riserva legale;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.-----

----- **Art. 20 - Prevalenza della mutualità**-----

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.-----

Pertanto, tra l'altro:-----

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----
c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

----- **Art. 21 - Capitale sociale** -----

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.-----
Le quote sono indivisibili.-----
Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.-----

----- **Art. 22 - Bilancio** -----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.-----
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.-----
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

----- **Art. 23 - Utili** -----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:-----
a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;-----
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;-----
c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;-----
d) alla riserva straordinaria;-----
e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;-----
f) alle altre riserve statutarie e volontarie.-----

----- **Art. 24 - Ristorni** -----

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.-----

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.-----

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:-----

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;-----
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;-----
- la qualità dei beni o servizi apportati dai soci.-----

----- **Art. 25 - Strumenti finanziari** -----

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, nei limiti di legge.-----

Gli strumenti finanziari devono essere privi di diritti di

amministrazione e possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.-----

-----**Decisioni dei soci - Assemblea**-----

-----**Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni**-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più membri del consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.-----

-----**Art. 27 - Convocazione**-----

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti i componenti l'organo amministrativo, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte all'organo amministrativo, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti.-----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.-----

----- **Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative** -----

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.-----

----- **Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto** -----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.-----

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.-----

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.-----

----- **Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea** -----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.-----

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla Cooperativa.-----

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.-----

----- **Amministrazione** -----

----- **Art. 31 - Forma di amministrazione** -----

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo 15 (quindici) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.-----

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.-----

La maggioranza dei componenti l'organo amministrativo deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

I componenti l'organo amministrativo durano in carica per un

periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

-----**Art. 32 - Consiglio di amministrazione**-----

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.-----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.-----

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.-----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.-----

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:-----

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.-----

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

-----**Art. 33 - Sostituzione degli amministratori**-----

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..-----

----- **Art. 34 - Poteri di gestione** -----

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della Cooperativa.-----

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----

----- **Art. 35 - Deleghe** -----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.-----

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.-----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.-----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri.-----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.-----

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.-----

----- **Art. 36 - Rappresentanza** -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti e agli amministratori delegati.-----

----- **Art. 37 - Rimborsi e compensi** -----

Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.-----

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.-----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.-----

----- **Controllo** -----

----- **Art. 38 - Controllo diretto dei soci** -----

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.-----

----- **Art. 39 - Organo di controllo e revisione contabile** -----

La Cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione

contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----

----- **Scioglimento, liquidazione devoluzione** -----

----- **Art. 40 - Scioglimento** -----

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.-----

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:-----

- il numero dei liquidatori;-----

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;-----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.-----

----- **Art. 41 - Devoluzione** -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente Statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.";-----

2) di conferire al Notaio rogante procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al presente atto.-----

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente, dopo essere stato delegato dagli intervenuti ad approvare e sottoscrivere il presente verbale, nonché ad apportare al medesimo verbale tutte quelle modifiche che eventualmente fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, toglie la seduta alle ore 17,20 (diciassette e minuti venti).-----

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che leggo al signor Comparente il quale, su mia domanda, lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive, alle ore 17,25 (diciassette e minuti venticinque).-----

Scritto parte da me Notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, a nome di legge, occupa 33 (trentatre) pagine di 17 (diciassette) fogli e sin qui della presente.-----

In originale firmato:-----

Mario BRACCI-----

Elena BUCCIARELLI DUCCI, NOTAIO (L.S.)-----

=====

copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 22 del DLGS n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registrato a AREZZO il 20/12/2019